



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## UFFICIO SANITARIO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO  
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE  
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE  
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE  
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI  
SEDE

ALL'UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL C.N.VV.F.  
SEDE

**e suo tramite:**  
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL C.N.VV.F.  
LORO SEDI

ALL'UFFICIO I GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO  
SEDE

**e suo tramite:**  
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DIPARTIMENTO

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO  
SEDE

**e suo tramite:**  
AGLI UFFICI TERRITORIALI ISPETTIVI VV.F.  
LORO SEDI

ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI E REGIONALI VV.F.  
LORO SEDI

**e loro tramite:**  
AI COMANDI PROVINCIALI VV.F.  
LORO SEDI

ALLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE OPERATIVA  
ROMA MONTELIBRETTI

ALLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI  
ROMA CAPANNELLE

ALL'ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI  
VIA DEL COMMERCIO, 13  
ROMA





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

**Oggetto:** Rinnovo Convenzione quadro tra Ente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato e Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per prestazioni concernenti accertamenti sanitari nei confronti del personale del CNVF, ivi inclusa la componente volontaria - Note esplicative su visite mediche e accertamenti sanitari - Cadenza delle visite mediche periodiche del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, incluso il personale volontario.

Si trasmette, sull'allegato supporto elettronico, la Convenzione quadro di cui all'oggetto stipulata in data 14/03/2013 e approvata con D.M. n. 105/1901/6, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno in data 06 marzo 2013. La convenzione è entrata in vigore con decorrenza 1° gennaio 2013 e la stessa ha validità dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 ed è rinnovabile tacitamente di un altro anno, fino al 31 dicembre 2014, salvo disdetta di una delle parti.

La convenzione quadro prevede prestazioni e accertamenti sanitari preventivi e periodici (integrati, se del caso, da esami clinico strumentali e di laboratorio richiesti esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 della Convenzione) da effettuarsi attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici nei confronti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresa la componente volontaria limitatamente a quella già iscritta nei quadri del personale volontario del CNVF, nei casi prescritti dalla legge (o anche in quelli di futura prescrizione), nonché nei casi stabiliti con atti di indirizzo e coordinamento impartiti da questo Ufficio, ai fini di salvaguardare la salute del personale e di verificare l'idoneità psicofisica del personale alle mansioni specifiche cui lo stesso è destinato, inclusi l'igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Il controllo e la sorveglianza sanitaria vanno esercitati con competenza e perizia da parte delle figure mediche di qualificata professionalità quali il Medico incaricato, cui è stato conferito l'incarico del Servizio sanitario presso le Scuole Centrali Antincendi, la Scuola di Formazione Operativa e i Comandi provinciali, il Medico competente nominato dal dirigente "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, per la parte di specifica competenza, nonché il Medico autorizzato per i lavoratori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco classificati esposti a radiazioni ionizzanti.

Per il personale appartenente all'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

gli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si applicano le norme per la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., che prevedono per detto personale, se occupato in lavorazioni e specifiche mansioni che espongono a rischi professionali (videoterminali, stampanti, fotocopiatrici, movimentazione di materiali, carichi, ecc.), l'istituzione, l'aggiornamento e la custodia nel rispetto del segreto professionale, sotto la responsabilità del Medico competente, delle cartelle sanitarie e di rischio per ogni dipendente, come stabilito dall'art. 25, comma 1, lettera c, dello stesso decreto legislativo recante gli obblighi del Medico competente nell'ambito dei poteri allo stesso attribuiti con la nomina da parte del dirigente "datore di lavoro".

## **Note esplicative alla Convenzione quadro su visite mediche e accertamenti sanitari**

Nello specifico, le prestazioni sanitarie erogate in modo uniforme e omogeneo sul territorio, in regime di convenzione dalla Direzione Sanità della R.F.I. S.p.A., attraverso le dipendenti Unità sanitarie R.F.I. territoriali, in attuazione dei protocolli stabiliti d'intesa con questo Dipartimento, sono di seguito elencate, precisate e ampiamente dettagliate nel testo della Convenzione in parola che, a ogni buon fine, è allegata come supporto elettronico alla presente direttiva:

- ✓ Protocollo sanitario "A" di cui all'allegato "A" della Convenzione in parola concernente accertamenti medici preventivi nei confronti del personale da selezionare per l'assunzione e l'arruolamento nella qualifica di vigile permanente in prova nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (quindi riservato esclusivamente alle Commissioni mediche incaricate con decreto ministeriale di sottoporre a visita medica i candidati dei concorsi pubblici di accesso nei profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.M. Interno 11 marzo 2008, 77). Relativamente all'accertamento radiografico standard del torace, avuto riguardo del "Principio di giustificazione" che vieta l'esposizione non giustificata alle radiazioni ionizzanti, data la potenziale nocività delle stesse, si è ritenuto subordinare l'esecuzione dell'esame Rx Torace standard così come di altri segmenti corporei al parere decisivo del medico valutatore, qualora dagli esami anamnestico individuale, obiettivo fisico e strumentali (prove di funzionalità respiratoria) si evidenziano motivate necessità clinico diagnostiche.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

- ✓ Protocolli sanitari "**B1**" (personale dell'area del soccorso tecnico urgente) e "**B2**" (personale del settore amministrativo tecnico e informatico) di cui agli allegati "**B**" e "**B2**" della Convenzione in parola che riguardano i protocolli sanitari per le visite periodiche prescritte dal Libretto individuale sanitario e di rischio, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 10/07/1984, n. 210, in applicazione della Circolare M.I.S.A. n. 32 (86) 16 del 10/10/1986 e della Circolare M.I.S.A. n. 12 (87) 6 del 19/03/1987 e ss.mm.ii. e dell'art. 35 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64. Relativamente all'accertamento radiografico standard del torace, avuto riguardo del "Principio di giustificazione" che vieta l'esposizione non giustificata alle radiazioni ionizzanti, data la potenziale nocività delle stesse, si è ritenuto subordinare l'esecuzione dell'esame Rx Torace standard così come di altri segmenti corporei al parere decisivo del medico valutatore, qualora dagli esami anamnestico individuale, obiettivo fisico e strumentali (prove di funzionalità respiratoria) si evidenziano motivate necessità clinico diagnostiche in ordine anche al rischio occupazionale di prevalenza del tumore del polmone (30% sul totale dei decessi oncologici) per il personale dell'area del soccorso tecnico urgente esposto ad una larga varietà di composti tossici veicolati con l'aria e con l'abitudine al fumo di tabacco.
- ✓ Sono compresi nel precedente punto anche gli accertamenti medici da eseguirsi nei confronti del personale volontario e di quello in servizio discontinuo nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco già iscritto nei quadri del personale volontario (protocollo sanitario "**B1**" di cui all'allegato "**B**" corrispondente in convenzione al *Protocollo per il libretto sanitario e di rischio - Visite per accertamenti periodici*).
- ✓ Protocolli sanitari "**C**", "**D**" e "**E**", relativi agli accertamenti sanitari mirati ai rischi specifici del personale adibito alle mansioni specifiche di sommozzatore e aerosoccorritore SAF categoria 2B (allegati "**C**" e "**D**") o inviato in missione umanitaria "Fuori Area" (allegato "**E**"). Detti protocolli sanitari sono previsti, avviati, attuati e acquisiti in via esclusiva attraverso l'attività dei Medici del ruolo professionale sanitario in servizio permanente ed effettivo presso l'Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
- ✓ Protocolli sanitari "**F**" e "**G**" relativi agli adempimenti degli obblighi inerenti alla figura del Medico competente nominato dal dirigente "datore di lavoro" e disciplinati dall'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. quali la visita del medico competente con giudizio d'idoneità (allegato "**F**") e altre prestazioni di medicina del lavoro indicate nell'art. 4 della Convenzione quadro (allegato "**G**").



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

- ✓ Protocolli sanitari "**H1**" e "**H2**" concernenti le visite mediche e gli accertamenti psicofisici e attitudinali (allegati "**H1**" e "**H2**") finalizzati al rilascio o al rinnovo di patenti di guida per automezzi e natanti con targa VF da effettuarsi in attuazione delle note STAFFCNVVF prot. n. 9219 del 27/07/2012 (Direttiva tecnico-amministrativa) e prot. n. 9078 del 24/07/2012 (Direttiva tecnico-sanitaria) aventi come oggetto il rilascio/rinnovo delle patenti terrestri e nautiche VF.
- ✓ Protocollo sanitario "**I**" relativo alle analisi dei parametri microbiologici delle acque degli impianti idrici e natatori annessi alle sedi di servizio e addestramento, disciplinate dall'atto d'intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, alimentate da acque potabili (su G.U. S.O. del 17/02/1992). L'analisi va estesa, in base alla valutazione dei rischi, anche alla ricerca di *Legionella* in campioni ambientali di acqua del circuito dell'acqua sanitaria opportunamente prelevati al punto di collegamento dell'impianto idrico della sede di servizio alla rete di pubblico servizio e ai punti d'uso (rubinetti e docce). Si evidenzia in proposito che la valutazione e il monitoraggio di ambienti risultati a contaminazione controllata devono essere effettuati sulla base delle Linee Guida Nazionali per la prevenzione e il controllo della Legionellosi pubblicate dal Ministero della Salute sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2000, n. 28 del 4 febbraio 2005 e n. 29 del 5 febbraio 2005.
- ✓ Protocollo sanitario "**L**" di cui all'allegato "**L**" comprendente accertamenti e visite del Medico autorizzato responsabile della sorveglianza medica della radioprotezione con giudizio di idoneità di cui al D.lgs. n. 230/1995 integrato e aggiornato dal D.lgs. n. 241/2000.
- ✓ Protocollo sanitario "**M**" relativo agli accertamenti sanitari finalizzati ad escludere condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (allegato "**M**") in attuazione delle lettere circolari dell'Ufficio del Dirigente Generale Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco prot. n. 1572 del 08/02/2011 e prot. n. 15233 del 19/12/2011.
- ✓ Protocollo sanitario "**N**" concernente visite ed accertamenti preventivi per il reclutamento degli aspiranti volontari e di quelli in servizio discontinuo nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con oneri a carico degli interessati così come stabilito dalla lettera circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. n. 5746 del 21/02/2012, avente come



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

oggetto "Personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Legge 12/11/2011 - Modalità operative".

## **Cadenza delle visite mediche periodiche del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, incluso il personale volontario**

In funzione della valutazione dei fattori di rischio occupazionale e degli effetti ad essi conseguenti, fermo restando che gli accertamenti periodici possono essere effettuati anche in date diverse da quelle programmate, quando il Medico incaricato o il Dirigente "datore di lavoro" o il dipendente stesso ne ravvisino la necessità, la cadenza di effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari deve avvenire entro sei mesi dalla data di scadenza temporale stabilita, per ciascuno dei protocolli sanitari previsti in **30 mesi** (periodicità massima di una volta ogni tre anni: 30+6 mesi) per il protocollo sanitario "**B1**" attinente al rinnovo del Libretto individuale sanitario e di rischio del personale vigilfuoco dell'area operativa del soccorso tecnico urgente, inclusa la componente dirigenziale, direttiva e volontaria del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e in **24 mesi** (periodicità massima di una volta ogni due anni e sei mesi: 24+6 mesi) per il protocollo sanitario "**D**" relativo al rinnovo del Libretto individuale sanitario e di rischio degli specialisti sommozzatori e speleo alpino fluviali categoria 2B del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Limitatamente al personale del settore amministrativo, amministrativo contabile, tecnico e informatico (SATI) del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco il rinnovo delle visite mediche e degli accertamenti sanitari deve avvenire entro dodici mesi dalla data di scadenza temporale stabilita, per il protocollo sanitario "**B2**" attinente al rinnovo del Libretto individuale sanitario e di rischio, in **36 mesi** (periodicità massima di una volta ogni quattro anni: 36+12 mesi).

Resta ferma la cadenza delle visite mediche periodiche di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, attinenti alla sorveglianza sanitaria del personale esposto e tabellato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che deve essere effettuata elettivamente nei casi previsti dalla normativa di settore da parte del Medico competente in funzione della valutazione dei rischi segnalati dal Dirigente "datore di lavoro" e del Medico autorizzato ex D.Lgs. n. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 241/2000.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente direttiva e di assicurarne la corretta applicazione, significando che l'Ufficio Sanitario rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO

(PINT)